

IN BREVE n. 031-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

LETTERA APERTA AI PRESIDENTI DI SENATO e CAMERA DI P.FRANZ


da Franco Abruzzo - Presidente Unpit

"No alla doppia pensione per gli ex parlamentari a spese di "Pantalone" (=Stato italiano) grazie alla distorta interpretazione dell'articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori". Nessuna risposta, silenzio imbarazzante. E così gli on. incassano vitalizio e assegno Inps (o Inpgi o Casse). E' l'effetto di una subdola interpretazione del significato del termine "vitalizio" che - in virtù della cosiddetta "autodichia" ed autonomia assoluta di bilancio di Montecitorio e di palazzo Madama che impedisce sul nascere qualsiasi successivo controllo da parte della Corte dei Conti - la Camera e il Senato hanno elargito alla fine del loro mandato anche agli ex deputati ed ex senatori che avevano mantenuto la copertura previdenziale grazie all'articolo 31.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23653>

NUMISMATICA - NUOVO CONIO ZECCA ITALIANA



20 Euro Oro - Francesco Borromini

Moneta Oro Proof 900 dedicata al 350° Anniversario della scomparsa di Francesco Borromini

Peso 6,451g

diametro 21mm

Tiratura 1.200 pz

EDITORE: **Zecca Italiana** ANNO: **2017**

€ 380,00 (Iva Esente)



VACCINAZIONI: E' LEGGE

La legge Lorenzin (vaccinazioni) approvata dai rami del Parlamento attende ora solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Alcune le modifiche rispetto al Decreto legge..

Il numero è passato dalle attuali 4 vaccinazioni obbligatorie a 10 (erano previste 12) che diventano requisito fondamentale per l'ammissione al nido e alla scuola di infanzia.

È prevista una fase di transizione per la fasce di nati tra il 2001 e 2016 per i quali sono obbligatorie solo quelle già previste dal calendario vaccinale nazionale per ciascun anno di nascita, con possibilità di integrazione gratuita con le altre per loro non obbligatorie.

È prevista la possibilità di prenotazione in Farmacia.

È possibile non farsi vaccinare in caso di immunizzazione a seguito di specifica malattia attestata dal medico curante o dagli esiti sierologici. Pure esenzione o differimento vaccinale se pericolosa per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Entro il 31 ottobre per la scuola dell'obbligo (sino a 16 anni), e il 10 settembre per i nidi (0-6 anni), va presentata la documentazione per l'avvenuta vaccinazione oppure un'autocertificazione. In tal caso, i genitori dovranno presentare successivamente la copia del libretto attestante l'avvenuta vaccinazione entro il 10 luglio di ciascun anno - ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 marzo 2018.

In particolare, dunque per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione, mentre per coloro che sono in lista di attesa debbono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento l'Asl.

Dall'anno scolastico 2019/2020 è previsto che lo stato vaccinale venga comunicato direttamente dalla Asl agli Istituti scolastici.

Anche se ridotte sono previste sanzioni pecuniarie in caso di inadempimenti, mentre non è più prevista la segnalazione di inadempimento all'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

IN ALLEGATO A PARTE - Testo legge Lorenzin (documento 130)



GESTIONE SEPARATA INPS - NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE fonte: INPS - Dpl Modena

L'INPS ha emanato la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, con la quale informa che con l'introduzione dell'art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi), sono state introdotte importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall'anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, la norma ha aggiunto all'articolo 15, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 15-bis: «15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in

via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore, pari a:

- 32,00 per cento, così come stabilito dall'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 0,50 per cento, stabilita dall'art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);
- 0,22 per cento disposto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Soggetti interessati ed esclusi

Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall'art. 50 – comma 1, *lett. c bis*, DPR n. 917/1986);
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne deriva che restano esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300).

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue: **vedi tabella INPS circolare 122/2017.**

Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

Massimale annuo della base contributiva

Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (per l'anno 2017 pari a € 100.324,00).

L'aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.122 del 28.07.2017 (documento 131)

TRATTENUTE ENPAM DALL'ASL DEDUCIBILI PER LO STUDIO da Sole 24 ore - risposta 2660

D - Sono illegale rappresentante di uno studio dentistico che opera sotto forma di società in nome collettivo convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Nelle fatture che la società

emette mensilmente all' Asl per le prestazioni effettuate, viene operata una trattenuta a titolo di «Enpam specialista», che viene versata dall' Asl all'Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri) e accreditata nel fondo specialisti Enpam a mio nome (andando quindi ad "alimentare"la mia posizione previdenziale). Il versamento di tali somme non mi viene certificato dall'Enpam, come viene invece fatto per la quota "a" e la quota "b", impedendomi di inserirlo tra gli oneri deducibili del quadro RP. Dal momento che le trattenute gravano sugli incassi della società, vorrei sapere se sia corretto considerare tali trattenute come un costo deducibile per la società.

R - La risposta è affermativa, come indicato nelle Faq dell'Enpam consultabili sul sito (www.enpam.it/modulistica-enpam/modulo-contributo-2-societa-accreditate-con-s-s-n).

Si consideri che, secondo l'articolo 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004 n. 243, le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale devono corrispondere il contributo del 2% del fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del Ssn.

CONDOMINIO - AVVISO VIA POSTA ORDINARIA: ASSEMBLEA INVALIDABILE da Sole 24 ore - risposta 2681

D - È valida l'assemblea a seguito dell'invito spedito tramite posta ordinaria? E se il condomino si presenta in assemblea tramite delega a un altro condomino, dove però la sua firma non è certa?

R - L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato solo mediante raccomandata, posta elettronica certificata, faxo consegna a mano (articolo 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile). L'uso della posta ordinaria, dunque, determina l'annullabilità delle delibere adottate dall'assemblea, a istanza del condomino assente non regolarmente convocato (l'eventuale intervento in assemblea sana il vizio della convocazione).

In relazione all'autenticità della sottoscrizione della delega, si ritiene che questa possa contestarla solo il delegato e non gli altri condomini (Cassazione civile, II sezione, 30 gennaio 2013, n.2218). Ad avviso di chi scrive, resta comunque la possibilità per il presidente di rilevare la non autenticità delle sottoscrizioni palesemente false (quando, per esempio, siano state apposte in sua presenza).

CANCRO PROSTATICO, STUDIO ITALIANO METTE A PUNTO NUOVO TEST SU PSA da Doctor33 di lunedì 31 luglio 2017

I valori di antigene prostatico specifico (Psa) espressi dagli esosomi, vescicole extracellulari di diametro tra 30 e 150 nanometri secrete dalla maggior parte delle cellule, permettono di distinguere il cancro della prostata da tutte le altre condizioni, compresa l'iperplasia prostatica benigna [[continua...](#)]

Leggi in

<http://www.doctor33.it/clinica/cancro-prostatico-studio-italiano-mette-a-punto-nuovo-test-su-psa/?xrtid=TVLVYLLAAYSTRLSXTLCSXV>

CORSO DI FORMAZIONE PER MMG - NUOVI TERMINI DEL BANDO

da Newsletter 31/2017 OMCeOMI

Il giorno 28 luglio c.a. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 57 l'avviso relativo alla riapertura dei termini del bando di concorso per l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina generale relativo al triennio 2017/2020.

È quindi ora possibile inviare la domanda di partecipazione al suddetto Concorso per l'ammissione al Corso. Si precisa che l'ultimo giorno utile per l'invio della domanda sarà il 28 agosto 2017 fino alle ore 12:00. Le domande inviate oltre le ore 12:00 del 28 agosto 2017 non saranno accolte.

IN ALLEGATO A PARTE - BANDO REG.LOMBARDIA (documento 132)

I VITALIZI DELLA CASTA, L'ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE e LE PENSIONI INPS a cura di Luigi Filippozzi - Vicenza

Caro ...,

la settimana che si è appena conclusa ha visto l'approvazione alla Camera del disegno di legge per il **taglio dei vitalizi dei parlamentari**, che prevede il ricalcolo dei trattamenti già in corso, sulla base dei contributi effettivamente versati.

Da più parti è stato sollevato il dubbio che il ricalcolo voluto dal legislatore sui vitalizi pregressi dei parlamentari possa, domani, costituire un vincolante, **pericoloso precedente per i pensionati dell'INPS**.

Il timore, da costoro manifestato, ha provocato **le più ampie rassicurazioni** da parte dei parlamentari che hanno proposto la legge sui vitalizi, inclusi alcuni tra quelli che l'hanno votata e sostenuta.

Tutti affermano con assoluta certezza che l'ipotetico ricalcolo delle pensioni INPS non potrà avvenire, in quanto non consentito dalla Costituzione.

Hanno ragione! Oggi è così. Domani però la situazione potrebbe cambiare.

Sono stati infatti presentati alla Commissione Affari Costituzionali della Camera **due distinti disegni di legge (3478/2015** proponente On. Preziosi e **3858/2016** proponente On. Mazziotti Di Celso) che si pongono l'obiettivo - entrambi - **di modificare l'articolo 38 della Costituzione, in modo da consentire all'INPS di intervenire sulle pensioni attuali**, riducendole per ricavare le risorse necessarie a sostenere i sempre crescenti costi dell'assistenza, che impropriamente gravano sull'INPS.

Una volta approvati (in questa o nella prossima legislatura) il ricalcolo a posteriori delle pensioni INPS diventerà perfettamente legittimo e fattibile, sulla base di "mere" considerazioni economiche "nazionali ed europee".

In sintesi, chi si dice preoccupato ha ottime ragioni per esserlo!

COME DIMOSTRARE IL MOBBING da StudioCataldi - avv. Francesco Pandolfi

Per dimostrare un disegno persecutorio occorre:

- 1) la molteplicità di condotte persecutorie, illecite o anche lecite se considerate singolarmente,
- 2) le condotte del datore devono essere mirate e prolungate contro il dipendente con l'intento vessatorio,
- 3) un evento lesivo a carico della salute del dipendente danneggiato,

- 4) il nesso tra la condotta datoriale e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore,
- 5) la dimostrazione che esiste il disegno persecutorio progettato a monte (dimostrabile con l'individuazione di comportamenti o provvedimenti vessatori, discriminatori, pretestuosi).

Ovviamente, è necessaria la dimostrabilità che tali presupposti effettivamente sussistono.

PENSIONI - “NO” A PENALIZZAZIONI SUL CUMULO CONTRIBUTIVO

Avvocati, Medici ed Ingegneri lanciano l'allarme sul possibile accordo al ribasso sul perimetro di applicazione del nuovo cumulo dei periodi assicurativi.

«No» ad interpretazioni restrittive sulla nuova facoltà di cumulo dei periodi assicurativi nei confronti dei liberi professionisti. E' la denuncia che arriva dal **Comitato Cumulo e Casse Professionali** che commenta così le notizie trapelate dopo l'incontro avvenuto in data 17 luglio scorso tra il Ministro Poletti ed i rappresentanti delle Casse Professionali circa le modalità operative per la gestione della nuova facoltà introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 [[continua...](#)]

Finalmente si parla dei contributi silenti !!! ... problema già da me segnalato più volte e da tanto tempo, chiaro illegittimo arricchimento per molte Casse ... come anche la valorizzazione della contribuzione obbligatoria della Quota A del Fondo generale ENPAM ai fini del raggiungimento dei 18 anni di contribuzione a un fondo di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 1995 (mpe)

La Questione dei contributi silenti

Parliamo poi delle **contribuzioni silenti**; è la spina nel fianco delle Casse Professionali, periodi contributivi che non hanno avuto seguito, solitamente versati ad inizio carriere, danari che le Casse ormai consideravano acquisiti alle loro contabilità e che ora con il cumulo potevano ambire ad essere valorizzati. La clausola del raggiungimento dei requisiti contributivi come “conditio sine qua non” per l'accesso alla pensione erogata dalle Casse negli effetti pratici affossa definitivamente queste contribuzioni (anche corpose) né è ammessa la restituzione delle cifre versate. E questa appare un enorme ingiustizia, specie a fronte dei bilanci pubblicati dalle varie Casse, in alcuni casi con avanzi di esercizio superiori al miliardo di euro di utile!

Altro aspetto importante riguarda il metodo di calcolo da applicare per coloro che vanterebbero, grazie al cumulo, oltre 18 anni contributivi alla data del 31.12.1995. Si ricorda che il comma 246 dell'art. 1 della Legge 228/2012 è ancora vigente (utili tutti i periodi non coincidenti che afferiscono agli Enti Previdenziali interessati al cumulo), non è possibile cassare una norma con una circolare INPS.

Leggi in

<http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-no-a-penalizzazioni-sul-cumulo-contributivo-908979879>